



- c) Snaitech avrà diritto di trattenere il deposito di cui al precedente punto a) nel caso di mancata fruizione totale o parziale dei servizi richiesti;
- d) Snaitech provvederà alla restituzione del deposito in caso di fruizione dei servizi prenotati (anche mediante compensazione parziale del corrispettivo dovuto).

**5. L'Operatore Ippico dichiara di:**

- a) obbligarsi ad osservare per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo tutte le disposizioni che regolano l'accesso e la fruizione dei servizi del Centro di Allenamento, indicate nelle Condizioni Generali di Contratto riportate in calce al presente documento, ovvero incluse in regolamenti interni e/o ordini di servizio di Snaitech e comunque applicabili al rapporto, che conferma di ben conoscere;
- b) garantire che ogni conducente del cavallo è coperto da idonea polizza assicurativa contro gli infortuni;
- c) essere professionalmente idoneo (così come i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo che accedano al Centro di Allenamento in occasione della giornata prenotata) alla conduzione ed al governo di cavalli da corsa, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti privi di detta qualificazione e volendo rispondere integralmente, nel caso di violazione di detto divieto, di ogni danno eventualmente cagionato a persone o cose, manlevando integralmente Snaitech da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo;
- d) obbligarsi a manlevare Snaitech per ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati direttamente o indirettamente, anche mediante i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, a persone e/o cose in occasione della permanenza presso il Centro di Allenamento, volendo risponderne direttamente ad ogni effetto di legge;
- e) essere in regola con le disposizioni di legge e regolamento in materia di rapporti di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) (se applicabile) delegare il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, (munito di patente di allenatore per l'anno in corso) ad accedere al Centro di Allenamento e a svolgere le attività consentite durante la giornata oggetto della prenotazione.

**6. L'Operatore ippico allega copia del documento di identità.**

Milano, li \_\_\_\_\_ L'Operatore Ippico \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Operatore Ippico approva espressamente gli articoli 4 (PRENOTAZIONE E CORRISPETTIVO) e 5 (OBBLIGHI DELL'OPERATORE IPPICO) del presente modulo di prenotazione, nonché gli articoli 3 (CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO), 4 (ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE IPPICO), 5 (POTERI DI VERIFICA E VIGILANZA DI SNAITECH), 6 (PERSONALE), 7 (NORME ANTINFORTUNISTICHE, SICUREZZA, RESPONSABILITÀ), 8 (ASSICURAZIONI), 9 (CODICE DEL CONSUMO), 13 (FORO COMPETENTE) delle Condizioni Generali di Contratto di seguito riportate.

Milano, li \_\_\_\_\_ L'Operatore Ippico \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

fra

**SNAITECH S.p.A. in breve SNAI S.p.A. a socio unico**, con sede in Milano – Piazza della Repubblica 32, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 00754850154, P. IVA 01729640464 – in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* o di un Procuratore Speciale (“Snaitech”)

e

l’**Operatore Ippico**”, come definito ed identificato a pagina 1 del modulo di prenotazione (**“Modulo di Prenotazione”**).

(Snaitech e l’Operatore Ippico, singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**)

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO - SERVIZI

1.1 Il presente contratto (il **“Contratto”**), costituito dal Modulo di Prenotazione e dalle Condizioni Generali di Contratto, regola le seguenti prestazioni giornaliere richieste dall’Operatore Ippico e fornite da Snaitech in relazione all’attività di allenamento ippico – sportivo presso il Centro di Allenamento del galoppo di Milano (il “Centro di Allenamento”), con accesso dei cavalli dai varchi di via Ippodromo 67-134:

- a) utilizzo della pista di allenamento in sabbia e/o, nei giorni di apertura, della pista in erba prefissati;
- b) utilizzo dei tondini coperti;
- c) utilizzo temporaneo di box per il ricovero dei cavalli ammessi all’ingresso nel Centro di Allenamento;
- d) utilizzo delle piazzole in comune per il lavaggio dei cavalli;  
(collettivamente: dalla lett. a) alla lett. d) i **“Servizi”**).

1.2 Si intende espressamente escluso dai Servizi l’utilizzo di strutture di allenamento automatizzate/meccaniche quali a titolo esemplificativo le “giostre per cavalli”, i “treadmill” nonché le strutture per la scuderizzazione dei cavalli (salvo quelle espressamente concesse in uso giornaliero).

1.3 La fruizione dei Servizi per ciascun giorno di ingresso al Centro di Allenamento è consentita negli orari di volta in volta pubblicati con ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura. L’Operatore Ippico si impegna a liberare il Centro di Allenamento da persone, animali e cose improrogabilmente entro le ore 14:00 della giornata di ingresso, salvo il risarcimento del danno.

### 2. UTILIZZO DELLE AREE

2.1 L’Operatore Ippico nella fruizione dei Servizi si impegna, tra l’altro, a rispettare e a far rispettare tassativamente le norme operative del Centro di Allenamento (a titolo esemplificativo: regolamenti, cartellonistica, circolari) nonché le istruzioni che, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto, potranno essere trasmesse da Snaitech all’Operatore Ippico medesimo.

### 3. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto a Snaitech per i Servizi sarà calcolato sulla base della tariffa per cavallo/ingresso tempo per tempo vigente. L’erogazione dei Servizi da parte di Snaitech è in ogni caso subordinata alla preventiva trasmissione da parte dell’Operatore Ippico del Modulo di Prenotazione con l’indicazione del nominativo dei cavalli accedenti e dei loro rispettivi proprietari, dei rispettivi cavalieri e/o artieri a sella o in accompagnamento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: **lavoricda.milano@snaitech.it** tassativamente entro le ore 13:00 del giorno antecedente ad ogni ingresso. Snaitech invierà conferma scritta a mezzo e-mail della prenotazione effettuata, in difetto della quale la stessa si intenderà priva di effetto. Riguardo ai nominativi dei detti cavalli, proprietari e personale, Snaitech potrà in ogni caso per motivate ragioni rifiutare l’erogazione di tutti o parte dei Servizi.

3.2 Snaitech si riserva il diritto, fatto salvo un preavviso di 30 (trenta) giorni, di aggiornare ragionevolmente le predette tariffe anche durante il periodo di validità del Contratto.

3.3 Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fruizione dei Servizi sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 3 del Modulo di Prenotazione, Snaitech rilascerà fattura ai sensi di legge. In difetto di pagamento, l’ingresso dell’Operatore Ippico e/o dei cavalli non potrà essere autorizzato e l’ingresso sarà inibito...

### 4. RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE IPPICO

4.1 L’Operatore Ippico si impegna ad uniformarsi, nonché a far rispettare, anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o comunque ai soggetti al medesimo riconducibili, quanto previsto dal Contratto nonché da qualsivoglia previsione di legge applicabile.

4.2 L’Operatore Ippico è inoltre edotto che esistono rischi esistenti nel Centro di Allenamento, circa i quali deve altresì informare eventuali dipendenti, collaboratori, e/o terzi autorizzati all’ingresso, nonché norme comportamentali da osservare in virtù del Contratto, della normativa applicabile e dei regolamenti vigenti, anche in materia di sicurezza e relativi dispositivi da indossare.

4.3 L’Operatore Ippico sarà responsabile per il benessere dei cavalli introdotti nel Centro di Allenamento, per la loro protezione e sicurezza ed in generale per tutto ciò che attiene alla custodia ai medesimi, esclusa ogni responsabilità di Snaitech.

### 5. POTERI DI VERIFICA E VIGILANZA DI SNAITECH

5.1 E’ facoltà di Snaitech verificare in qualsiasi momento il rispetto, da parte dell’Operatore Ippico, delle obbligazioni dal medesimo assunte ai sensi del Contratto, incluso, ma non limitatamente, l’affidamento e la consistenza dei cavalli che fruiscono dei Servizi.

5.2 L’Operatore Ippico si impegna a consentire qualsivoglia verifica da parte di Snaitech, e a fornire la propria massima collaborazione al riguardo.

5.3 A seguito di eventuali cadute e/o incidenti in pista (e/o

comunque all'interno del Centro di Allenamento), l'Operatore Ippico rilascia sin d'ora il proprio consenso (ai sensi dell'articolo 1381 c.c., anche per conto dei proprietari dei cavalli,) affinché possano essere effettuati - nella più ampia misura permessa dalla normativa applicabile e nel rispetto delle modalità dalla medesima previste - prelievi di sangue e/o esami affini ai cavalli coinvolti, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa c.d. *antidoping*, fornendo la più ampia collaborazione al riguardo.

## **6. PERSONALE DELL'OPERATORE IPPICO**

- 6.1 L'Operatore Ippico opera mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ovvero regolarizzato a mezzo di idoneo contratto conformemente alle normative vigenti in materia.
- 6.2 L'Operatore Ippico è obbligato, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di datore di lavoro, al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
- 6.3 L'Operatore Ippico si impegna a comunicare a Snaitech con esattezza i nominativi delle persone dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo che per ciascuna giornata accedano al Centro di Allenamento, anche al fine dell'autorizzazione all'ingresso da parte di Snaitech. Nel caso di violazione del presente obbligo, l'Operatore Ippico potrà essere escluso dall'accesso al Centro di Allenamento. In ogni caso l'Operatore Ippico assume la piena responsabilità sia per i danni da costoro subiti nel comprensorio ippico (anche ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008), sia per i danni che essi possano causare a terzi
- 6.4 L'Operatore Ippico assume in proprio e in via esclusiva la responsabilità dell'adempimento alle norme di legge, ai contratti collettivi e agli accordi sindacali, relativi all'impiego del personale dipendente e/o collaboratore alle proprie dipendenze/direttive, e dichiara sin d'ora di tenere indenne e manlevata Snaitech da ogni responsabilità in ordine al relativo mancato rispetto, ivi incluso, ma non limitatamente, con riferimento al rispetto dei livelli retributivi e al versamento di oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali di qualsiasi genere.
- 6.5 L'Operatore Ippico si impegna inoltre a non utilizzare dipendenti e/o collaboratori non in regola con la normativa assicurativa e previdenziale, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla presenza dei dipendenti e/o collaboratori e dalla presenza e dall'operato di eventuali propri soci e/o familiari collaboratori svolgenti attività lavorative anche occasionali, facendosi carico di ogni onere ad essi riconducibile - sia nel corso del Contratto, sia dopo la sua cessazione per qualsiasi evento si verificasse - e/o azione venisse da detti soggetti esperita, tenendo in ogni caso Snaitech esente e indenne da ogni danno e/o pregiudizio al riguardo.
- 6.6 L'Operatore Ippico si impegna a comunicare al proprio personale ogni informazione/regolamento/comunicazione, resa da Snaitech, al fine di garantirne la comprensione e l'osservanza.

## **7. NORME ANTINFORTUNISTICHE, SICUREZZA, RESPONSABILITÀ**

- 7.1 L'Operatore Ippico si impegna a svolgere la propria attività nelle giornate di accesso al Centro di Allenamento nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro - adottando tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio e/o danno - dando atto che la propria attività professionale, svolta all'interno del Centro di Allenamento, comporta rischi e pericoli per persone e/o cose. Non potranno pertanto estendersi in capo a Snaitech le responsabilità gravanti sull'Operatore Ippico in ragione della propria attività, che l'Operatore Ippico dichiara di svolgere con i necessari requisiti di competenza, esperienza e diligenza professionale.
- 7.2 L'Operatore Ippico si impegna, anche per conto dei cavalieri che accedano per suo conto al Centro di Allenamento (a titolo esemplificativo: fantini, artieri a sella, caporali, gentleman rider ecc.), ai sensi dell'articolo 1381 c.c., a rispettare qualsivoglia norma e/o disposizione applicabile, nonché i principi di cautela e prudenza, nell'utilizzo delle piste di allenamento, anche al fine di evitare cadute, incidenti e infortuni a sé, ai cavalli e/o a terzi. L'Operatore Ippico (anche per conto dei cavalieri, ai sensi dell'articolo 1381 c.c.) si impegna in particolare, ma non limitatamente, a prestare la necessaria attenzione a segnalare prontamente - ovvero facendo in modo che i soggetti delegati segnalino prontamente - a Snaitech e/o ai relativi incaricati la presenza di eventuali anomalie che possano pregiudicare e/o limitare gli standard di sicurezza.
- 7.3 Per nessun motivo Snaitech sarà tenuta a corrispondere alcun risarcimento e/o indennizzo per danni a seguito di incidenti e/o qualsiasi altra causa, ad eccezione dei casi di dolo, a cavalli, persone e beni verificatisi nel Centro di Allenamento; in ogni caso Snaitech non avrà alcun obbligo di risarcire l'Operatore Ippico nel caso in cui eventuali danni a persone e/o cose derivino da uso improprio dei Servizi, negligenza, imprudenza, imperizia ovvero da violazioni di legge e/o delle previsioni del Contratto, da parte dell'Operatore Ippico medesimo e/o dei soggetti al medesimo riconducibili. Snaitech è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuale furto di cavalli, che restano affidati in ogni caso alla custodia dell'Operatore Ippico.
- 7.4 L'Operatore Ippico sarà responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne Snaitech e/o qualsivoglia terzo e/o comunque a risarcire i danni e a rimborsare le spese a qualsiasi titolo sostenute, che Snaitech e/o qualsivoglia terzo dovessero sopportare in conseguenza: i) di qualsivoglia inadempimento, da parte del Operatore Ippico, e/o dei soggetti al medesimo riconducibili, agli impegni e/o alle obbligazioni poste a carico del medesimo dal Contratto e/o dalla legge applicabile e/o ii) di qualsivoglia pretesa, azione, giudiziale o stragiudiziale, promossa da parte di terzi - inclusi i relativi dipendenti, collaboratori, altri operatori ippici (e relativi dipendenti e collaboratori), autorità competenti - in relazione alle attività derivanti dal Contratto per fatti imputabili, direttamente e indirettamente, all'Operatore Ippico ovvero a relativi dipendenti e/o collaboratori e/o comunque a soggetti al medesimo riconducibili.
- 7.5 È vietato danneggiare e/o rimuovere i dispositivi posizionati nel Centro di Allenamento direttamente da Snaitech ovvero da imprese terze specializzate incaricate

da Snaitech; l'Operatore Ippico dovrà fornire la propria massima collaborazione al riguardo, anche fornendo a Snaitech ogni opportuna segnalazione.

- 7.6 Le vie di fuga, le uscite di emergenza, le zone dove sono posizionati estintori, manichette antincendio, rilevatori di fumo, non dovranno mai essere occupate da oggetti o materiali, neanche temporaneamente, risulta altresì vietato l'utilizzo improprio dei Servizi.

#### 8. ASSICURAZIONI

- 8.1 L'Operatore Ippico provvederà a dichiarare all'atto della prenotazione dell'ingresso al Centro di Allenamento, ed esibire a semplice richiesta di Snaitech, la sussistenza di idonea polizza assicurativa a garanzia dei conduttori/accompagnatori dei cavalli; in difetto, l'ingresso al Centro di Allenamento non potrà essere autorizzato.
- 8.2 Resta inteso che la stipulazione delle suddette polizze assicurative non limita in alcun modo la responsabilità dell'Operatore Ippico verso Snaitech e/o i terzi danneggiati, a norma di legge e del Contratto.

#### 9. CODICE DEL CONSUMO

- 9.1 Posto che l'Operatore Ippico costituisce una figura professionale e non un consumatore, le Parti si danno atto reciprocamente che al Contratto non si applica la disciplina del decreto legislativo 6 settembre n. 206/2005 (codice del consumo).

#### 10. TRATTAMENTO DEI DATI

- 10.1 Le Parti - entrambe Titolari autonomi per lo svolgimento delle attività contrattuali - si impegnano rispettivamente anche trattare i dati personali dell'altra Parte ed eventualmente dei suoi dipendenti e collaboratori secondo le finalità previste dall'accordo e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 ("Regolamento") e di cui al D.Lgs 196/03, così come modificato ed integrato, da ultimo dal D.Lgs 101/18 ("Codice Privacy") ed eventuali s.m.i., dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento. In aggiunta, le Parti procedono con lo

scambio delle Informative sul trattamento dei dati predisposte ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016; che Snaitech acclude in Allegato "A".

#### 11. D. Lgs. 231/2001

- 11.1 L'Operatore Ippico dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito il "**Modello**"), del Codice Etico del Gruppo Snaitech (di seguito il "**Codice Etico**") e della Policy Anticorruzione (di seguito la "**Policy**") adottati da SNAITECH S.p.A. e pubblicati sul sito: <https://snaitech.it/it/governance/mogc-societa-gruppo>, <https://snaitech.it/it/governance/codice-etico>, <https://snaitech.it/it/governance/altri-documenti-governance/policy-anticorruzione>, di averne compreso il contenuto, di accettarne i principi e di impegnarsi ad osservare un comportamento conforme alle prescrizioni ivi contenute nonché a farli rispettare ai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente contratto. L'Operatore Ippico accetta inoltre che, l'inosservanza della presente obbligazione, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta per SNAITECH S.p.A. il diritto di risolvere il Contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

#### 12. MODIFICHE E RINVIO – COMUNICAZIONI

- 12.1 Il Contratto supera e sostituisce ogni altro precedente accordo tra le Parti per il medesimo oggetto. Ogni modifica al medesimo dovrà effettuarsi per iscritto.
- 12.2 Quallsivoglia comunicazione in relazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e a mezzo raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC e/o e-mail ai seguenti indirizzi (che potranno essere modificati in forma scritta e comunicati nelle predette forme):
- se a Snaitech: presso Snaitech S.p.A., Milano, Piazza della Repubblica 32, alla C.A. della BU-Ippodromi, PEC [snaitspa@onpec.it](mailto:snaitspa@onpec.it), e-mail [bu.ippodromi@snaitech.it](mailto:bu.ippodromi@snaitech.it);
  - se all'Operatore Ippico: presso il domicilio e mediante e-mail o PEC, come indicati nel Modulo di Prenotazione.

#### 13. FORO COMPETENTE

- 13.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## Allegato "A"

### INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Rev 0.2 ottobre 2020

#### 1. Finalità

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per l'adempimento delle obbligazioni precontrattuali e/o contrattuali e per la gestione del contratto con il Titolare.

#### 2. Base giuridica per il trattamento dei dati personali

La base giuridica del già menzionato trattamento è contrattuale e legale relativamente agli adempimenti di legge ai quali è soggetto il Titolare.

#### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca anche la relativa riservatezza. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione se non per obblighi di legge.

#### 4. Tipologia di dati

Dati personali comuni (es: identificativi, contabili, commerciali, amministrativi, fiscali ed eventuali giudiziari direttamente riferiti al fornitore (quando persona fisica) o ai suoi collaboratori, dipendenti, referenti etc.

#### 5. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti destinatari o categorie di destinatari: enti pubblici, professionisti e consulenti in materia contabile, fiscale e legale, società di revisione, collegio sindacale, società terze di fornitura e assistenza informatica, istituti bancari per il pagamento del corrispettivo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali soggetti terzi a cui il Titolare dovesse affidare lo svolgimento di alcune attività di trattamento designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ed il personale dipendente e/o collaboratore del Titolare o di società del Gruppo appositamente istruito, nonché nominato autorizzato al trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

#### 6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità di divenire alla eventuale stipula del contratto.

#### 7. Trasferimento dati all'estero

I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, che non assicurino adeguati livelli di tutela delle persone.

#### 8. Diritti riconosciuti all'interessato (artt. 15-22 GDPR)

L'interessato – in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e le finalità per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro Titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via e-mail o lettera raccomandata ai recapiti sottoindicati. Si ricorda infine che l'interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

#### 9. Identità e dati di contatto del Titolare e del responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è Snaitech S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, pec [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) email [privacy@snaitech.it](mailto:privacy@snaitech.it), Registro imprese e Codice fiscale 00754850154, Partita IVA 01729640464, sito web [www.snaitech.it](http://www.snaitech.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati *pro tempore*, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale del Titolare, è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@snaitech.it](mailto:dpo@snaitech.it).

#### 10. Tempo di conservazione

I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed anche per il tempo necessario alle finalità richiamate. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti anche dalla legge italiana in materia di prescrizione, ivi inclusa la normativa civilistica e fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili.